TITOLI ABILITATIVI/ PROCEDURE	AUTODICHIARAZIONE/ RILASCIO	TIPI DI INTERVENTO	RIF. NORMATIVI	DOCUMENTAZIONE	EFFICACIA	ENDOPROCEDIMENTI/ ACQUISIZIONE PARERI E NULLA OSTA	PARERI
CILA Comunicazione Inizio Lavori Asseverata	Autodichiarazione con asseverazione	Manutenzione ordinaria e straordinaria "leggera", restauro e risanamento conservativo "leggero"	DPR 380/01 come modificato ed integrato dal D.Lgs 222/2016 (art. 6-bis c. 1-4)	Documentazione come da art. 46 del vigente Regolamento Edilizio Comunale limitatamente alla porzione di fabbricato oggetto di intervento	Immediatamente efficace, ad eccezione dei casi che richiedono atti di assenso, comunque denominati (pareri preventivi, nulla osta, autorizzazioni). Tre anni dalla data di presentazione per concludere e comunicare il fine lavori	Preventivo ottenimento di atti di assenso comunque denominati: - Autorizzazione Soprintendenza/Autorizzazione paesaggistica se l'intervento ricade su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 -Autorizzazioni ambientali ai sensi del D.Lgs 152/2006 -Autorizzazioni/Assensi derivanti da vincoli di tutela ecologica o limiti di tutela funzionale -CPI o SCIA VV.F.	CLP (es. interventi sui prospetti o installazione pannelli fotovoltaici in Centro storico) SOPRINTENDENZA (interventi su beni vincolati che richiedono Autorizzazione paesaggistica/Autorizzazione) LLPP (es. apertura/spostamento passo carraio) POLIZIA LOCALE (es. apertura passo carraio) ALTRI ENTI
CILA TARDIVA	Autodichiarazione con asseverazione	Manutenzione ordinaria e straordinaria "leggera", restauro e risanamento conservativo "leggero"	DPR 380/01 come modificato ed integrato dal D.Lgs 222/2016 (art. 6-bis c. 5)	Relazione tecnico-illustrativa e documentazione grafica e fotografica atta a confrontare lo stato autorizzato e lo stato di fatto rilevato	Può essere presentata in corso di esecuzione o a lavori ultimati		
SCIA Segnalazione Certificata Inizio Lavori	Autodichiarazione con asseverazione	Manutenzione straordinaria "pesante", restauro e risanamento conservativo "pesante", ristrutturazione edilizia "leggera"	DPR 380/01 modiche apportate dal D.L.29.05.2024 nr. 69 (in vigore dal 30.05.2024) coordinato con la Legge di Conversione 24.07.2024 (in vigore dal 28.07.2024) art. 22 D.Lgs 222/2016, LR 16/2018 e s.m.i.	-Documentazione completa come da art. 46 del Regolamento Edilizio -Documentazione prevista dalle norme di settore	Deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori o dall'acquisizione degli eventuali atti di assenso necessari o dell'esito positivo della conferenza di servizi. Il termine per l'ultimazione dei lavori è di tre anni dalla data di presentazione	Ottenimento di atti di assenso comunque denominati: - Autorizzazione Soprintendenza/Autorizzazione paesaggistica se l'intervento ricade su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 -Autorizzazioni ambientali ai sensi del D.Lgs 152/2006 -Autorizzazioni/Assensi derivanti da vincoli di tutela ecologica o limiti di tutela funzionale -CPI o SCIA VV.F. -	ARPA, ASL TO 3, ATIVA, CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, ENTE AREE PROTETTE, REGIONE PIEMONTE, SMAT, SOPRINTENDENZA, VIGILI DEL FUOCO, UFFICI COMUNALI (Polizia Locale, Sportello Energia, SUAP, Ufficio Ambiente, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Manutenzione, Ufficio Patrimonio, Ufficio Ragioneria) ecc.
SCIA IN SANATORIA art. 36 bis (in doppia conformità/conformità semplificata)	Autodichiarazione con asseverazione/provvedimento finale di accertamento di conformità	Manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, PARZIALI DIFFORMITA' E VARIAZIONI ESSENZIALI	DPR 380/01 modiche apportate dal D.L.29.05.2024 nr. 69 (in vigore dal 30.05.2024) coordinato con la Legge di Conversione 24.07.2024 (in vigore dal 28.07.2024) art. 36 bis DGC nr. 10 del 24/02/2025	-Documentazione completa come da art. 46 del Regolamento Edilizio -attestazione e dimostrazione doppia conformità degli interventi - Relazione tecnico-illustrativa e documentazione grafica e fotografica e atta a confrontare lo stato autorizzato (titolo/catasto) e lo stato di fatto rilevato ANCHE con riferimento alle opere strutturali -Documentazione prevista dalla disciplina urbanistica ed edilizia e dalle norme di settore vigenti sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda	Diventa efficace a seguito di istruttoria favorevole e pagamento integrale dell'oblazione	Ottenimento di atti di assenso comunque denominati: -Autorizzazioni ambientali ai sensi del D.Lgs 152/2006 -Autorizzazioni/Assensi derivanti da vincoli di tutela ecologica o limiti di tutela funzionale -CPI o SCIA VV.F.	ARPA, ASL TO 3, ATIVA, CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, REGIONE PIEMONTE, SMAT, VIGILI DEL FUOCO, UFFICI COMUNALI (Polizia Locale, Sportello Energia, SUAP, Ufficio Ambiente, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Manutenzione, Ufficio Patrimonio, Ufficio Ragioneria) ecc.
SCIA IN SANATORIA art. 37	Autodichiarazione con asseverazione/provvedimento finale di accertamento di conformità	Manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ASSENZA O DIFFORMITA' DALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'	DPR 380/01 modiche apportate dal D.L.29.05.2024 nr. 69 (in vigore dal 30.05.2024) coordinato con la Legge di Conversione 24.07.2024 (in vigore dal 28.07.2024) art. 37 c. 1,2,3 D.Lgs 222/2016, LR 7/11/24 nr. 25 DGC nr. 10 del 24/02/2025	-Documentazione completa come da art. 46 del Regolamento Edilizio -attestazione e dimostrazione doppia conformità degli interventi - Relazione tecnico-illustrativa e documentazione grafica e fotografica e atta a confrontare lo stato autorizzato (titolo/catasto) e lo stato di fatto rilevato ANCHE con riferimento alle opere strutturali -Documentazione prevista dalla disciplina urbanistica ed edilizia e dalle norme di settore vigenti sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda	Diventa efficace a seguito di istruttoria favorevole e pagamento integrale dell'oblazione	Ottenimento di atti di assenso comunque denominati: -Autorizzazioni ambientali ai sensi del D.Lgs 152/2006 -Autorizzazioni/Assensi derivanti da vincoli di tutela ecologica o limiti di tutela funzionale -CPI o SCIA VV.F.	ARPA, ASL TO 3, ATIVA, CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, REGIONE PIEMONTE, SMAT, VIGILI DEL FUOCO, UFFICI COMUNALI (Polizia Locale, Sportello Energia, SUAP, Ufficio Ambiente, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Manutenzione, Ufficio Patrimonio, Ufficio Ragioneria) ecc.
SCIA ALTERNATIVA AL PDC	Autodichiarazione con asseverazione	Ristrutturazione edilizia "pesante" e nuova costruzione di cui all'art. 23, c. 1, lett. b) e c) D.P.R. 380/01	DPR 380/01 e D.Lgs 222/2016	-Documentazione completa come da art. 46 del Regolamento Edilizio -Documentazione prevista dalle norme di settore (si veda elenco allegato)	Deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori o dall'acquisizione degli eventuali atti di assenso necessari o dell'esito positivo della conferenza di servizi. Il termine per l'ultimazione dei lavori è di tre anni a decorrere dai trenta giorni successivi alla data di presentazione (30 gg + 3 anni)	Ottenimento di atti di assenso comunque denominati: - Autorizzazione Soprintendenza/Autorizzazione paesaggistica se l'intervento ricade su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 -Autorizzazioni ambientali ai sensi del D.Lgs 152/2006 -Autorizzazioni/Assensi derivanti da vincoli di tutela ecologica o limiti di tutela funzionale -CPI o SCIA VV.F. -	ARPA, ASL TO 3, ATIVA, CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, ENTE AREE PROTETTE, REGIONE PIEMONTE, SMAT, SOPRINTENDENZA, VIGILI DEL FUOCO, UFFICI COMUNALI (Polizia Locale, Sportello Energia, SUAP, Ufficio Ambiente, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Manutenzione, Ufficio Patrimonio, Ufficio Ragioneria) ecc.

PDC Permesso di Costruire	Rilascio titolo	Nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia "pesante" (interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del del D.Lgs 42/2004)	DPR 380/01 modifiche apportate dal D.L.29.05.2024 nr. 69 (in vigore dal 30.05.2024) coordinato con la Legge di Conversione n. 105 del 24.07.2024 (in vigore dal 28.07.2024) art. 10, 11, 12, 13, 15, 20 D.Lgs 222/2016, LR 7/11/24 nr. 25	-Documentazione completa come da art. 46 del Regolamento Edilizio -Documentazione prevista dalle norme di settore	Ai sensi dell'art. 15 del DPR380/01 "Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire" 1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 2.Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. (max 1 anno + 3 anni) I lavori possono essere inziati solo a seguito del rilascio del titolo. Sono fatte salve eventuali PROROGHE ai sensi di legge	Ottenimento di atti di assenso comunque denominati: - Autorizzazione Soprintendenza/Autorizzazione paesaggistica se l'intervento ricade su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 -Autorizzazioni ambientali ai sensi del D.Lgs 152/2006 -Autorizzazioni/Assensi derivanti da vincoli di tutela ecologica o limiti di tutela funzionale -CPI o SCIA VV.F. -	ARPA, ASL TO 3, ATIVA, CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, ENTE AREE PROTETTE, REGIONE PIEMONTE, SMAT, SOPRINTENDENZA, VIGILI DEL FUOCO, UFFICI COMUNALI (Polizia Locale, Sportello Energia, SUAP, Ufficio Ambiente, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Manutenzione, Ufficio Patrimonio, Ufficio Ragioneria) ecc.
SCA Segnalazione Certificata di Agibilità	Autodichiarazione	a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. (e di conseguenza anche nel caso di manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia)	DPR 380/01 e D.Lgs. 222/2016 art. 24	-Documentazione di cui all'art. 24 c. 5 -Documentazione prevista dalle norme di settore: D.Lgs 192/2005 e s.m.i., D.P.R. 151/2011, L. 13/1989 e D.M. 236/1989, art. 67 D.LGS. 81/2008, D.P.C.M. 5/12/1997, art. 10 L.R. 52/2000 e D.G.R. 02/02/2004 n. 9-11616, Perizia asseverata previstia dall'Allegato Energetico-Ambientale, Allegato 1 Parti C e D del Regolamento Regionale 23 maggio 2016 n. 6/R "Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura", autorizzazioni allacciamenti ad acquedotto e fognatura, collaudo opere di urbanizzazione	Immediatamente efficace SE completa di tutta la documentazione		
DEPOSITO STRUTTURALE	Autodichiarazione con deposito	Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione	DM 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni DPR 380/01 art. 64-67 e 93-94bis DGR 15 gennaio 2021, n. 5-2756 DGR 26 novembre 2021, n. 10-4161 e relativi Allegati A, A1, A2, B, C	Si fa riferimento alla modulistica allegata alle DGR	Immediatamente efficace: si tratta di un "deposito" di documentazione che l'ufficio controlla limitatamente alla completezza formale		
Autorizzazione paesaggistica ordinaria	Rilascio	Tutti i tipi di intervento che alterano lo stato dei luoghi e modificano aspetto esteriore edifici ad eccezione degli Interventi non soggetti ad autorizzazione di cui all'art. 149 del D.Lgs 42/2004	D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio art. 146 D.Lgs 127/2016 art. 6 LR 20/1989 art. 10 LR 32/2008 art. 3 L.R. 19/2009	Documentazione di cui al DPCM 12 dicembre 2005	L'autorizzazione è efficace per 5 anni, scaduti i quali è necessario richiedere una nuova autorizzazione. I lavori comunque iniziati nel quinquennio di efficacia possono essere conclusi entro l'anno successivo la scadenza del quinquennio stesso. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario		Pereri preventivi: - Commissione Locale Paesaggio CLP - Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi Reali - Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino
Autorizzazione paesaggistica semplificata	Rilascio	Con riferimento al DPR 31/2017: - sono esclusi gli interventi di cui all'Allegato A - sono esonerati gli interventi di cui all'art. 4 - sono soggetti ad procedimento autorizzaztorio semplificato gli inteventi di cui all'Allegato B	D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio art. 146 c.9 DPR 31/2017 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata LR 20/1989 art. 10 LR 32/2008 art. 3 L.R. 19/2009	Documentazione di cui al DPR 31/2017 Allegati C e D	L'autorizzazione è efficace per 5 anni, scaduti i quali è necessario richiedere una nuova autorizzazione. I lavori comunque iniziati nel quinquennio di efficacia possono essere conclusi entro l'anno successivo la scadenza del quinquennio stesso. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario		Pereri preventivi: - Commissione Locale Paesaggio CLP - Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi Reali - Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino
Strumento Urbanistico Esecutivo (PECLI, PDR)	Approvazione	Tutti i tipi di intervento che il PRGC vigente sottopone a preventiva approvazione di SUE	LR 56/77 artt. 43 (PECLI) e 40 (PDR) Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016 L.R. 13/2020 art. 76 quater come modificata dall'art.32 della L.R. 7/2022	Elaborati urbanistici: documentazione di cui all'art. 39 della LR 56/77 Elaborati VAS: Allegato 2 alla D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016	I tempi per l' attuazione degli interventi sono stabiliti nella convenzione e decorrono dalla data di stipula della medesima.	- Procedura di VAS integrata con l'approvazione del SUE: (D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016) - Richiesta di parere alla CLP (in sostituzione del parere della Commissione Regionale per gli insediamenti di interesse storico-artistico, paesaggistico o o documentario come da art. 76 quater LR 13/2020 e s.m.i.)	- Procedimento VAS: Enti con competenza ambientale: ARPA, ASL, CITTA' METROPOLITANA, altri enti - Procedimento urbanistico: COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, altri enti:ENTE AREE PROTETTE, REGIONE PIEMONTE, SMAT, SOPRINTENDENZA, VIGILI DEL FUOCO, I23UFFICI COMUNALI (Polizia Locale, Ufficio Ambiente, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Patrimonio) ecc

PDC Permesso di costruire in sanatoria art. 36	Rilascio/ Silenzio rifiuto	. interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso . in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa. Può essere ottenuto , fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.	DPR 380/01 modiche apportate dal D.L.29.05.2024 nr. 69 (in vigore dal 30.05.2024) coordinato con la Legge di Conversione 24.07.2024 (in vigore dal 28.07.2024) art. 36 D.Lgs 222/2016	-Documentazione completa come da art. 46 del Regolamento Edilizio -attestazione e dimostrazione doppia conformità degli interventi - Relazione tecnico-illustrativa e documentazione grafica e fotografica e atta a confrontare lo stato autorizzato (titolo/catasto) e lo stato di fatto rilevato ANCHE con riferimento alle opere strutturali -Documentazione prevista dalla disciplina urbanistica ed edilizia e dalle norme di settore vigenti sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda	Ai sensi dell'art. 36 Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'art. 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata	Ottenimento di atti di assenso comunque denominati: - Autorizzazione Soprintendenza/Autorizzazione paesaggistica se l'intervento ricade su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 -Autorizzazioni ambientali ai sensi del D.Lgs 152/2006 -Autorizzazioni/Assensi derivanti da vincoli di tutela ecologica o limiti di tutela funzionale -CPI o SCIA VV.F. -	ARPA, ASL TO 3, ATIVA, CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, REGIONE PIEMONTE, SMAT, VIGILI DEL FUOCO, UFFICI COMUNALI (Polizia Locale, Sportello Energia, SUAP, Ufficio Ambiente, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Manutenzione, Ufficio Patrimonio, Ufficio Ragioneria)
PDC Permesso di costruire in sanatoria art. 36 bis	Rilascio/ Silenzio assenso	. interventi realizzati in parziale difformità e variazioni essenziali Può essere ottenuto , fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.	DPR 380/01 modiche apportate dal D.L.29.05.2024 nr. 69 (in vigore dal 30.05.2024) coordinato con la Legge di Conversione 24.07.2024 (in vigore dal 28.07.2024) art. 36 bis D.Lgs 222/2016,	-Documentazione completa come da art. 46 del Regolamento Edilizio -attestazione e dimostrazione doppia conformità degli interventi - Relazione tecnico-illustrativa e documentazione grafica e fotografica e atta a confrontare lo stato autorizzato (titolo/catasto) e lo stato di fatto rilevato ANCHE con riferimento alle opere strutturali -Documentazione prevista dalla disciplina urbanistica ed edilizia e dalle norme di settore vigenti sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda	Ai sensi dell'art. 36 Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'art. 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata	Ottenimento di atti di assenso comunque denominati: - Autorizzazione Soprintendenza/Autorizzazione paesaggistica se l'intervento ricade su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 -Autorizzazioni ambientali ai sensi del D.Lgs 152/2006 -Autorizzazioni/Assensi derivanti da vincoli di tutela ecologica o limiti di tutela funzionale -CPI o SCIA VV.F. -	ARPA, ASL TO 3, ATIVA, CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, REGIONE PIEMONTE, SMAT, VIGILI DEL FUOCO, UFFICI COMUNALI (Polizia Locale, Sportello Energia, SUAP, Ufficio Ambiente, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Manutenzione, Ufficio Patrimonio, Ufficio Ragioneria)
Permesso di costruire convenzionato	Delibera di approvazione schema di convenzione, stipula convenzione e rilascio permesso	Nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia "pesante" (interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del del D.Lgs 42/2004)	DPR 380/2001 modiche apportate dal D.L.29.05.2024 nr. 69 (in vigore dal 30.05.2024) coordinato con la Legge di Conversione 24.07.2024 (in vigore dal 28.07.2024) art. 28 bis e art. 49 L.R. 56/77 s.m.i.	-Documentazione completa come da art. 46 del Regolamento Edilizio, -Documentazione prevista dalle norme di settore - Schema di convenzione - Elaborati progettuali OO.UU ai sensi del Codice dei contratti Dlgs 36/2023	Ai sensi dell'art. 15 del DPR380/01 "Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire" 1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 2.Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. (max 1 anno + 3 anni) I lavori possono essere inziati solo a seguito del rilascio del titolo. Sono fatte salve eventuali PROROGHE ai sensi di legge Ai sensi dell'art. 28 bis comma 5 del Dpr 380/2001 smi, Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione	Ottenimento di atti di assenso comunque denominati: - Autorizzazione Soprintendenza/Autorizzazione paesaggistica se l'intervento ricade su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 -Autorizzazioni ambientali ai sensi del D.Lgs 152/2006 -Autorizzazioni/Assensi derivanti da vincoli di tutela ecologica o limiti di tutela funzionale -CPI o SCIA VV.F.	ARPA, ASL TO 3, ATIVA, CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, ENTE AREE PROTETTE, REGIONE PIEMONTE, SMAT, SOPRINTENDENZA, VIGILI DEL FUOCO, UFFICI COMUNALI (Polizia Locale, Sportello Energia, SUAP, Ufficio Ambiente, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Manutenzione, Ufficio Patrimonio, Ufficio Ragioneria) ecc.
Permesso di costruire in deroga	Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato previa deliberazione del consiglio comunale	Edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico interventi di ristrutturazione edilizia, di interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.	DPR 380/2001 art 14, art. 5 commi 9-14 della Legge 106/2011,	-Documentazione completa come da art. 46 del Regolamento Edilizio -Documentazione prevista dalle norme di settore	Ai sensi dell'art. 15 del DPR380/01 "Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire" 1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 2.Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. (max 1 anno + 3 anni) I lavori possono essere inziati solo a seguito del rilascio del titolo. Sono fatte salve eventuali PROROGHE ai sensi di legge	Ottenimento di atti di assenso comunque denominati: - Autorizzazione Soprintendenza/Autorizzazione paesaggistica se l'intervento ricade su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 -Autorizzazioni ambientali ai sensi del D.Lgs 152/2006 -Autorizzazioni/Assensi derivanti da vincoli di tutela ecologica o limiti di tutela funzionale -CPI o SCIA VV.F. -	ARPA, ASL TO 3, ATIVA, CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, ENTE AREE PROTETTE, REGIONE PIEMONTE, SMAT, SOPRINTENDENZA, VIGILI DEL FUOCO, UFFICI COMUNALI (Polizia Locale, Sportello Energia, SUAP, Ufficio Ambiente, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Manutenzione, Ufficio Patrimonio, Ufficio Ragioneria) ecc.
Richiesta parere preventivo	Rilascio	Tutte gli inetreventi soggetti a presentazione PE, non in Edilizia Libera	Riferibili al tipo di procedura per la quale viene richiesto	Riferibile al tipo di procedura per la quale viene richiesto	/////	/////	Riferibili al tipo di procedura per la quale viene richiesto
L.R.16/2018 (recupero sottotetti e recupero rustici)	Autodichiarazione con asseverazione	recupero sottotetti art. 6 L.r. 16/21018 e recupero funzionale dei rustici art. 7 L.r. 16/2018	art. 6 e 7 della L.r. 16/2018 smi (modificata con LR 7/2022, LR 20/2023, LR 25/2024, L.R. 7/2025	Documentazione di cui agli art. 6 e 7 della L.r. 16/2018	Deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori o dall'acquisizione degli eventuali atti di assenso necessari o dell'esito positivo della conferenza di servizi. Il termine per l'ultimazione dei lavori è di tre anni dalla data di presentazione	Ottenimento di atti di assenso comunque denominati: - Autorizzazione Soprintendenza/Autorizzazione paesaggistica se l'intervento ricade su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 -Autorizzazioni ambientali ai sensi del D.Lgs 152/2006 -Autorizzazioni/Assensi derivanti da vincoli di tutela ecologica o limiti di tutela funzionale -CPI o SCIA VV.F. -	Pereri preventivi se previsti: - Commissione Locale Paesaggio CLP - Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi Reali - Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino

Autorizzazione impianti pubblicitari	Rilascio (validità 3 anni)	posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato su immobili di proprietà privata	- DLGS 30 aprile 1992 n. 285 e SS.MM.II - "NUOVO CODICE DELLA STRADA" - art. 23 - D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e SS.MM.II. - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA. - art. 47 e seguenti - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - art. 105 e 116 - PIANO DELLE FACCIATE E DEL COLORE - art. 52 e seguenti - REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - art. 37 e seguenti	Attestato di pagamento degli oneri di istruttoria di 52,00 due marche da bollo di 16,00 € contratto di affitto o attestazione titolo ad intervenire; - visura camerale/statuto della ditta richiedente - copia di precedenti autorizzazioni (in caso di rinnovo) - ELABORATI TECNICI contenenti la seguente documentazione: estratti di mappa catastale ; estratto di P.R.G.C. vigente planimetria di dettaglio con progetto quotato in scala 1:20 o 1:50 dei manufatti pubblicitari, relazione tecnica descrittiva nel caso di insegne o mezzi pubblicitari nuovi, fotomontaggio a colori del mezzo da installare sullo stato di fatto dei luoghi - Allegato "A": nulla osta della proprietà - Allegato "B" - dichiarazione di conformità degli impianti	Ai sensi dell'art. 53, comma 6 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e SS.MM.II. - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA l'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile se vige l'immutabilità rispetto all'ultima autorizzazione rilasciata e in corso di validità, altrimenti si configura come nuova istanza	Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del DLGS 30 aprile 1992 n. 285 e SS.MM.II - "NUOVO CODICE DELLA STRADA" la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.	Parere preventivo necessario: -Polizia Locale Pareri preventivi subordinati alla posizione: -Città Metropolitana piattaforma GECONC DA RICHIEDERE DA PARTE DEL PRIVATO E SUCCESSIVAMENTE TRASMETTERE ALL'ENTE http://www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/concessioni/geconc.shtml -ATIVA
Attestazione idoneità alloggiativa	Rilascio		Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e ss.mm.ii.	All'istanza va allegata la seguente documentazione: - due marche da bollo da € 16,00 - diritti di segreteria € 25,00 - documenti di identità del richiedente e dei soggetti richiedenti permesso di soggiorno se diversi - scheda di rilevazione unità immobiliare e planimetria quotata dell'alloggio a firma di tecnico abilitato - titolo di proprietà o contratto di affitto/comodato ecc. del richiedente o dichiarazione di ospitalità - stato di famiglia in caso di richiesta per ricongiungimento familiare - contratto di lavoro in caso di richiesta per flussi lavorativi o emersione rapporti di lavoro irregolari - dichiarazioni di conformità impianti	L'attestato di idoneità ha validità 6 mesi dalla data di rilascio		
SCIA Telefonia mobile	Autodichiarazione con asseverazione	L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie anche, l'installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare successivamente apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, anche in coubicazione	D. Lgs 259/2003 smi Codice delle comunicazioni elettroniche. Dlgs 48/2024 Regolamento comunale per la disciplina degli impianti radioelettrici	Art. 44 c. 3 (…) installazione di impianti, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati (…)	Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.	Acquisizione pareri uffici competenti Eventuale Conferenza di Servizi	- ARPA - Se presenti vincoli paesaggistici,monumentali deve eessere richiesto il parere degli Enti preposti sovraordinati: - Commissione Locale Paesaggio CLP - Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi Reali - Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino
Autorizzazione Telefonia mobile	Rilascio	L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie anche, l'installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare successivamente apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, anche in coubicazione	D. Lgs 259/2003 smi Codice delle comunicazioni elettroniche. Dlgs 48/2024 Regolamento comunale per la disciplina degli impianti radioelettrici	Art. 44 c. 3 (...) documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1(...)	Art. 44 c. 11 Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.	Acquisizione pareri uffici competenti Eventuale Conferenza di Servizi	- ARPA - Se presenti vincoli paesaggistici/monumentali deve eessere richiesto il parere degli Enti preposti sovraordinati: - Commissione Locale Paesaggio CLP - Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi Reali - Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino
Richiesta numerazione civica	Rilascio	Tutti	L. 24 dicembre 1954, N. 1128. ORDINAMENTO DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, D.P.R. 30 maggio 1989, N. 223. APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, ISTRUZIONI PER L'ORDINAMENTO ECOGRAFICO	Titolo edilizio/autorizzazione all'apertura nuovo accesso carraio Planimetria riportante gli accessi pedonali e carrai per i quali si chiede la numerazione e i numeri civici adiacenti esistenti	Fino ad eventuali: -modificazioni degli accessi conseguenti ad interventi edilizi/cambi d'uso dell'immobile -modificazioni toponomastiche o di numerazione civica effettuatte per motivazioni d'ufficio o su richiesta dell'ISTAT	Acquisizione pareri uffici competenti	UFFICI COMUNALI (Polizia Locale, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Manutenzione, Ufficio Patrimonio) CITTA' METROPOLITANA